

REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Due Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004.
- (2) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 987/2009.
- (3) Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 devono essere adeguati in modo da riflettere gli sviluppi recenti della legislazione nazionale e garantire trasparenza e certezza del diritto alle parti interessate.
- (4) La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha dato il proprio assenso alle modifiche.
- (5) I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 vanno pertanto modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

1) l'allegato VIII è così modificato:

- a) nella parte 1, la voce «PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:

«PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007, del 10 maggio 2007.»;

- b) nella parte 2, dopo la voce «POLONIA» è aggiunta la seguente voce:

«PORTOGALLO

Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione).»;

2) nell'allegato IX, parte I, la voce «PAESI BASSI» è così modificata:

- a) «la legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità del 18 febbraio 1966, quale modificata (WAO)»;
- b) «la legge del 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ)» è sostituita da «la legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi del 24 aprile 1997, quale modificata (WAZ)»;
- c) «la legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)»;
- d) «la legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)» è sostituita da «la legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1) l'allegato 1 è così modificato:

- a) alla voce «BELGIO — PAESI BASSI», la lettera «a)» è soppressa.
- b) la voce «GERMANIA — PAESI BASSI» è soppressa;

c) la voce «PAESI BASSI — PORTOGALLO» è soppressa;

d) la voce «DANIMARCA — LUSSEMBURGO» è soppressa;

2) nell'allegato 2, all'interno del sottotitolo, i termini «agli articoli 31 e 41» sono sostituiti dai termini «all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 1».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
